



**LINEE-GUIDA PER LA GESTIONE UNIFORME  
DEL PERCORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA  
RIVOLTO AI TIROCINANTI DI CUI ALL'ART. 73 D.L. 69/2013  
DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DEL DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO DI ANCONA.**

**INDICE:** § 1. - *PREMESSA.* § 1.1 - *LA NORMATIVA.* § 1.2 - *LA PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA.* § 2. - *I PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALI DEI TIROCINANTI.* § 3. - *L'OFFERTA FORMATIVA IN CONCRETO E LA PROGRAMMAZIONE SECONDO MODULI, SESSIONI E CORSI DEDICATI.* § 3.1 - *LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE DECENTRATA: FACOLTATIVITÀ ED OBBLIGATORietà.* § 3.2 - *LA FORMAZIONE DEI TIROCINANTI E IL MAGISTRATO AFFIDATARIO.* § 4. - *LA FORMAZIONE TEORICO-PRATICA E I CORSI PER IL MAGISTRATO AFFIDATARIO.* § 5. - *LA FORMAZIONE DEI TIROCINANTI E IL MAGISTRATO REFERENTE DELLA STRUTTURA TERRITORIALE DELLA SCUOLA.* § 6. - *LA COLLABORAZIONE CON IL MAGISTRATO COORDINATORE.* § 7. - *LA COLLABORAZIONE CON IL CAPO DELL'UFFICIO.* § 8. - *LA COLLABORAZIONE CON I CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E CON LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI.*

**§ 1. - PREMESSA.**

**§ 1.1 - LA NORMATIVA.**

L'art. 73, co. 5, secondo periodo, D.L. n. 69/13, conv. con L. n. 98/13, come successivamente integrato dal D.L. 90/2014 conv., con mod., dalla L. 114/2014, consente l'ammissione dei tirocinanti ai corsi di formazione decentrata organizzati per i Magistrati dell'Ufficio e prevede l'organizzazione, con cadenza periodica, di corsi di formazione decentrata specificamente dedicati agli stagisti ammessi a svolgere il periodo di tirocinio teorico-pratico presso gli uffici giudiziari, secondo programmi indicati dalla Scuola Superiore della Magistratura. Il co. 5-*bis* prevede altresì, quando gli stagisti risultino anche essere iscritti alla pratica forense o alle Scuole di specializzazione per le professioni legali, che l'attività di formazione degli ammessi al tirocinio negli Uffici Giudiziari sia condotta in collaborazione con i Consigli degli Ordini degli Avvocati e con le SSPL, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio. Il co. 10, del citato articolo, consente lo svolgimento contestuale dello stage anche con altri percorsi professionali e di studio, tra cui il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di Avvocato o di Notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di specializzazione per le professioni

legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.

Alla luce della normativa richiamata, la Scuola Superiore della Magistratura, con la *Risoluzione sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari previsti dall'art. 73 D.L. 69/2013*, di prot. 284/2014/IDSSM, ha fornito una serie di precisazioni in merito alla formazione degli stagisti, evidenziando che in tema di tirocinio formativo la Scuola della Magistratura è «*chiamata a un doppio compito: l'uno di natura programmatica, che si esplica nella predisposizione di un programma semestrale di formazione del tirocinante; l'altro, di carattere esecutivo, consistente nell'organizzare in sede locale, tramite le proprie strutture territoriali, corsi specifici riservati ai tirocinanti e corsi generici (aperti a tutti i magistrati) alla cui frequentazione sono ammessi anche i tirocinanti*». È dunque prevista normativamente un'attività di formazione del tirocinante, precipuamente finalizzata ad una adeguata preparazione teorico-pratica, affidata alla locale struttura territoriale di formazione decentrata, da realizzarsi assicurando una partecipazione diretta degli stagisti sia agli incontri "ordinari" organizzati per i Magistrati, sia ad "appositi corsi" a loro dedicati.

#### § 1.2 - LA PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA.

La Formazione decentrata di Ancona, in attuazione a quanto espressamente previsto dal prefato art. 73 e dalla citata Risoluzione della SSM, di concerto con il Presidente della Corte d'Appello e con il Procuratore Generale di Ancona, in quanto «*la sinergia fra la Scuola e i Capi degli uffici è la chiave di volta per assicurare il buon funzionamento dell'istituto, un volume sostenuto di domande di ammissione e un beneficio per l'intero sistema giudiziario*» (*Risoluzione SSM, cit.*), ha inteso redigere le presenti Linee-guida al fine di rendere più effettivo il conseguimento di un'adeguata formazione dei tirocinanti. Da rilevare, a tal fine, che la programmazione dell'offerta formativa, così come suggerita in questo documento, appare pienamente convergente non solo con la normativa richiamata, ma anche con le delibere consiliari. Il CSM, infatti, con la *Risoluzione del 29 aprile 2014* si è occupato dei tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, tratteggiandone anche caratteri operativi, nell'intento di ricostruirne uno schema omogeneo e unitario. A tale proposito, la citata Risoluzione, oltre alla previsione di un «*mansionario*» e alla figura di un «*coordinatore*», ha avvertito la necessità di evidenziare che la crescita teorico-pratica del giovane tirocinante non può prescindere da un «*progetto formativo*» che deve contenere, con elencazione dei relativi obblighi, tutti gli elementi necessari a delineare il percorso di adeguata crescita formativa: in esso devono essere inseriti, tra gli altri, anche gli «*adattamenti in base a percorsi formativi specifici del tirocinante*» (cfr. par. 4.2, lett. d). La Risoluzione, al paragrafo 6, ha

anche formulato delle linee-guida prevenendo espressamente, al punto 4), rubricato: «*Modalità di erogazione della formazione*», che: « ... *Il ruolo del dirigente dell'ufficio, operante anche per delega con il magistrato coordinatore, sarà quindi determinante nel cercare di individuare, nell'ambito dei corsi proposti ai magistrati dalla formazione decentrata, quelli da indicare ai tirocinanti e a cui far partecipare gli stessi, nonché nell'individuare forme di collaborazione con le locali SSPL e gli ordini circa seminari tematici appositamente dedicati e calibrati per la formazione dei tirocinanti*». In tal senso si inquadra anche la previsione consiliare di cui alla *Delibera del 7 settembre 2016*, avente ad oggetto Linee programmatiche sulla formazione, secondo cui: «*Gli stagisti richiedono chiaramente una preparazione modulata sullo stato delle loro conoscenze e competenze, ma anche tarata sul ruolo che essi sono chiamati a svolgere presso gli uffici giudiziari. In tal senso, essi vanno attentamente formati in vista del ruolo e dell'apporto per essi previsto dalla legge*», da cui traspare come la stessa finalità formativa del tirocinio risulti intimamente connessa allo specifico contesto nel quale lo stesso tirocinio si svolge. Alla luce della normativa primaria e secondaria, sinteticamente richiamata, risulta inevitabile prendere atto che l'idea di un'apposita programmazione, di corsi "dedicati" e di un contenuto formativo "specificatamente" mirato alle esigenze dei tirocinanti, implica la necessità di una formazione teorico-pratica adeguata, vero aspetto qualificante e sinallagmatico dell'apporto collaborativo dello stagista al lavoro giudiziario. E, a tale stregua, nell'ottica proprio di una concreta realizzazione della cultura gestionale che caratterizza indubbiamente l'attuale organizzazione degli uffici giudiziari, è possibile giungere alla conclusione che, all'esigenza primaria di perseguire, anche attraverso l'attività del tirocinante, l'efficienza del sistema giudiziario, fa da contrappeso il correlato interesse del giovane a conseguire un'appropriata formazione: solo attraverso un'adeguata formazione, finalizzata anche al corretto affinamento delle necessarie doti di impegno e di approfondimento di questioni giuridiche controverse e di casi giudiziari articolati, i laureati ammessi a partecipare allo stage teorico-pratico presso gli uffici giudiziari del distretto, potranno considerare il loro percorso formativo nella vicendevole prospettiva di un'esperienza capace di imprimere le basi giuridiche e metodologiche necessarie per la loro futura crescita professionale e di fornire un contributo al miglioramento della funzionalità della Giustizia complessivamente intesa. La formazione si appalesa vieppiù importante se si considera altresì che il tirocinante è di regola anche un giovane laureato che ha conseguito rimarchevoli risultati di profitto, dato l'elevato punteggio di laurea richiesto ai fini dell'ammissione. Anzi, è proprio questa peculiare esperienza fondata tanto sulla qualità dello stagista, che sull'attività efficiente del lavoro di assistenza, che vede nel tirocinante, quale vera e propria risorsa dell'Ufficio Giudiziario, il

destinatario di un particolare impegno di tipo formativo (cfr., in tal senso, la *Delibera* adottata in merito dal *Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Ancona* in composizione ordinaria, in data 18.07.2018). Ciò nondimeno, è importante rilevare che se da un lato i tirocinanti stanno diventando sempre più un elemento costitutivo dell'organizzazione giudiziaria (cfr., sul punto, la *Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019*, *Delibera* di Plenum in data 25 gennaio 2017, così come modificata alla data del 19 settembre 2018), dall'altro, la persistente mancanza di una adeguata programmazione di modelli di formazione, può essere interpretata nel senso della obiettiva difficoltà a fare dei tirocinanti, come oggi disciplinati, la base definitiva dell'Ufficio per il processo ex art. 16-*octies* del D.L. n.179/2012, come modificato dall'art. 50 del D.L. n.90/2014. Occorre dunque garantire quanto più possibile che l'offerta formativa sia *effettiva, omogenea* e di *livello adeguato*, nella consapevolezza che solo a queste condizioni i tirocini formativi si tradurranno in un investimento proficuo tanto per il futuro della giurisdizione e delle diverse attività forensi e legali, quanto per i neo laureati; in altri termini, migliorando l'offerta formativa i Magistrati Formatori saranno indotti ad adottare nuove modalità di impiego dei tirocinanti che consentiranno ai primi di utilizzare pienamente le energie messe a loro disposizione per un migliore andamento degli uffici e per risultati certi in termini di efficienza, e, agli stagisti di affinare e irrobustire proporzionatamente le conoscenze acquisite nel corso degli studi universitari.

## § 2. – I PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALI DEI TIROCINANTI.

Il tirocinio formativo è dunque proiettato verso un *duplice obiettivo*: da un lato il soddisfacimento delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, contribuendo al recupero di efficienza del sistema Giustizia nel suo complesso, dall'altro, a completamento dell'istruzione universitaria, fornire ai neolaureati che aspirano alle diverse professioni, un nuovo metodo di studio, un vero e proprio percorso privilegiato, che consenta di far fronte alle esigenze di preparazione ai concorsi e al mondo del lavoro. Tuttavia, come ribadito dalla struttura centrale della Scuola della Magistratura (con la *Risoluzione del Comitato Direttivo della SSM*, del 7 aprile 2017) la formazione che deve essere garantita al tirocinante degli Uffici Giudiziari, anche per motivi organizzativi e di riparto di competenze, non può essere destinata a supportare lo stagista nella preparazione al concorso per uditore giudiziario od all'esame di abilitazione alla professione forense, con una preparazione direttamente finalizzata allo studio delle materie oggetto di esame, quanto piuttosto finalizzata a fornire mezzi per rendere più proficuo lo stage con l'approfondimento di tematiche e questioni giuridiche che già sono oggetto della formazione dei magistrati ordinari e

valutati come di interesse dalla Formazione decentrata: *«La formazione degli stagisti deve quindi tendere ad illustrare ed approfondire i temi che sono oggetto della quotidiana attività giurisdizionale, sotto il profilo processuale e sostanziale, nonché sotto quello organizzativo dell'uso degli applicativi ministeriali a disposizione del magistrato. Così facendo, lo stagista avrà un indiretto beneficio anche sotto il profilo del successivo concorso per uditore od esame di abilitazione, poiché è del tutto evidente che un rafforzamento della preparazione giuridica sui temi di quotidiana applicazione giurisprudenziale, non può che essere di giovamento nelle selezioni di ogni genere»* (cfr., in termini, *Risoluzione del Comitato Direttivo della SSM, cit.*).

### § 3. - L'OFFERTA FORMATIVA IN CONCRETO E LA PROGRAMMAZIONE SECONDO MODULI, SESSIONI E CORSI DEDICATI.

Alla luce delle suesposte considerazioni, è opportuno dunque pensare ad una programmazione che nel declinare il contenuto del percorso formativo dei tirocinanti delle Marche ex art. 73, *cit.*, non perda di vista i proteiformi piani dell'obbligo di formazione che deve essere assicurato. Infatti, se per un verso, la Scuola della Magistratura, competente in via esclusiva in tema di formazione giudiziaria ex art 1, co. 2, d.lgs. n. 26 del 2006, non solo può valutare di ammettere gli stagisti ai corsi di formazione decentrata "ordinari" organizzati per i Magistrati del distretto, ma deve anche organizzare, con cadenza semestrale, corsi di formazione loro specificamente dedicati; per altro verso, la formazione teorico-pratica del tirocinante, al pari dell'esecuzione del tirocinio, è affidata al Magistrato Formatore, che dovrà quindi curare un'adeguata formazione *intranea*, nel contempo evitando sovrapposizioni o inutili duplicazioni con gli impegni formativi organizzati dalla SSM. Sicché, pur distinguendo in astratto la formazione che dovrà essere garantita al tirocinante dalla Scuola della Magistratura da quella che dovrà curare il Magistrato Formatore, solo la condivisibile aspirazione alla migliore preparazione degli stagisti, da realizzarsi attraverso un'adeguata programmazione dei momenti di formazione, potrà assumere un ruolo in grado di garantire la migliore crescita culturale e professionale del giovane e brillante laureato, contribuendo nel contempo a realizzare *«un vero e proprio modello di organizzazione del lavoro del giudice, caratterizzato dalla novità di essere condotto con il supporto di figure di "assistenza al giudice", al quale si affianca un importante risvolto formativo per il tirocinante»* (cfr., in termini, *CSM, VII Commissione, Risposta a quesito del 27 luglio 2017*).

#### § 3.1 - LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE DECENTRATA: FACOLTATIVITÀ ED OBBLIGATORietà.


Ebbene, con riferimento al contenuto dell'obbligo di formazione che dovrà garantire la struttura decentrata della Scuola della Magistratura, occorre preliminarmente precisare che i tirocinanti dovranno partecipare ai corsi formativi a loro dedicati, senza distinzione rispetto alle funzioni dell'Ufficio ove svolgono lo stage o a macro-aree di interesse, in quanto appare prevalente l'esigenza formativa di assicurare approfondimenti interdisciplinari, al fine di garantire una formazione generale su più tematiche possibili e senza distinzioni settoriali. Non vi è dubbio, peraltro, che proprio sulla base del dato letterale della normativa di riferimento, può affermarsi l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi dedicati ai tirocinanti, nel senso che una mancata partecipazione ai corsi potrà incidere sul rilascio dell'attestato di positivo svolgimento del tirocinio. Al riguardo, ciò nondimeno, sembra opportuno distinguere a seconda che si tratti dei corsi di formazione decentrata per magistrati ordinari aperti anche agli stagisti o di quelli loro specificatamente dedicati. La partecipazione a questi ultimi è di regola senz'altro *obbligatoria* (salvo quanto si dirà *infra*); mentre quella che prevede la partecipazione agli incontri organizzati per i Magistrati potrà essere apprezzata come *obbligatoria* solo di volta in volta, secondo una valutazione rimessa al referente della formazione in relazione all'argomento trattato e nei limiti di pertinenza della platea dei tirocinanti effettivamente interessati all'argomento. Ne consegue che la partecipazione ai corsi "specifici" fa parte, a pieno titolo, dello svolgimento del tirocinio ed è quindi, in astratto, *obbligatoria* al pari della frequentazione degli uffici giudiziari: la diligenza dimostrata sul punto dovrà essere valutata dal Magistrato Formatore nell'ambito della relazione che egli redige all'esito del periodo di formazione ex art. 73, co. 11, DL 69/2013.

Tuttavia, con riferimenti ai corsi *dedicati agli stagisti*, come detto, di regola obbligatori, è opportuno ulteriormente distinguere a seconda che si tratti di *incontri-sessioni* o *corsi dedicati*.

A) Gli *incontri-sessioni* sono i corsi che hanno ad oggetto tematiche prevalentemente rivolte a problematiche di carattere generale, con programmi differenziati solo tra il settore civile e quello penale, ed improntati alla disamina di questioni di particolare interesse teorico-pratico, che saranno generalmente segnalate dai Magistrati Formatori. Le sessioni, individuata la tematica generale (penale, civile ...), potranno comunque svolgersi secondo le più varie e opportune *soluzioni metodologiche* che saranno individuate dai formatori decentrati, tra cui seminari tematici, laboratori di ricerca, simulazioni processuali. Tali sessioni, avendo carattere generico, dovranno prescindere dall'indirizzo specialistico del tirocinio in corso di espletamento.

A.1) Ogni sessione, sarà a sua volta suddivisa in *tre moduli operativi*: il *primo* affronterà in termini generali le questioni giuridiche e le relative questioni

controverse, ivi inclusa la conoscenza degli strumenti informatici, dei servizi di cancelleria, delle modalità di studio del processo, del SICP, della Consolle, delle consultazioni delle banche dati per la ricerca giurisprudenziale; il *secondo* favorirà la raccolta di provvedimenti utili a tutti gli stagisti, ponendo l'attenzione su possibili esigenze di ricerche della giurisprudenza del distretto; il *terzo* incentiverà il dibattito e il confronto tra i tirocinanti al fine di evidenziare i reali *fabbisogni formativi* e consentire l'attivazione di un servizio di *counseling* professionale su temi ulteriori rispetto a quelli del programma dell'incontro.




B) I *corsi dedicati*, modulati secondo l'indirizzo specialistico del tirocinio in corso di espletamento, saranno invece rivolti ai tirocinanti del terzo periodo di stage (terzo semestre) nonché agli stagisti segnalati dai Magistrati Formatori che hanno già acquisito competenze professionali. La programmazione dei corsi dedicati dovrà essere finalizzata al perfezionamento delle competenze già acquisite dai tirocinanti. I corsi dedicati dovranno quindi essere differenziati in base al settore o alla materia in cui lo stagista sta espletando il tirocinio ed avere una vocazione progressivamente sempre più specialistica e quindi tenere conto delle materie in cui il tirocinante si sta formando e di quelle che ha scelto di approfondire. I corsi dedicati potrebbero avere ad oggetto anche l'approfondimento della conoscenza degli strumenti informatici o di quella linguistica, purché senza oneri economici aggiuntivi per la Scuola.

C) Equipollenti ai corsi dedicati potranno essere quelli di *formazione decentrata "ordinaria"* ai quali sono stati ammessi i tirocinanti, secondo distinzioni che tengano

conto della materia e del settore di specializzazione dello stage. Ne consegue che gli incontri della formazione decentrata "ordinaria", se pertinenti, potranno essere ritenuti necessari (e quindi *obbligatori*) per i tirocinanti del terzo semestre o nell'ambito del percorso di formazione dei tirocinanti che hanno acquisito competenze professionali (con l'ulteriore conseguenza che gli stessi saranno comunque *facoltativi* per i tirocinanti del primo semestre di *stage* o per quelli con competenze intermedie che non hanno ancora acquisito le competenze specialistiche dell'Ufficio ove sono stati affidati).

D) Nell'ambito della programmazione degli incontri dedicati ai tirocinanti dovranno essere indicati anche quelli specificatamente destinati agli stagisti che intendano conseguire il diploma rilasciato dalle SSPL previo superamento di *verifiche intermedie* (ex art. 73 co. 13 DL 69/2013).



### § 3.2 – LA FORMAZIONE DEI TIROCINANTI E IL MAGISTRATO AFFIDATARIO.

Il Magistrato affidatario (o meglio Formatore) è colui al quale sono assegnati i tirocinanti per l'espletamento dello *stage*, in numero non superiore a due. Nel caso dei tirocini ex art. 73, *cit.*, il Magistrato non è dunque solo *affidatario*, ma è anche *formatore*: è il soggetto che deve garantire la c.d formazione del tirocinante, ma porsi anche in raccordo con le strutture territoriali della Scuola, come detto, competenti in via esclusiva in tema di formazione giudiziaria ex art. 1, co. 2, d.lgs. 26/2006. Il Magistrato Formatore quindi curerà la formazione *intranea* del



tirocinante, dovendo lo stagista oltre che “formarsi”, anche imparare ad “assistere” l’Ufficio in un’ottica di efficienza della giustizia (ad esempio, nell’organizzazione del lavoro di ufficio e di udienza, nella redazione della scheda del processo, nella stesura della bozza di provvedimenti, nella relazione in merito a questioni di diritto che registrano orientamenti difformi). Va affermata, a tal fine, piena autonomia dei singoli Magistrati Formatori nella formazione *intranea*, riconosciuta e ribadita anche con riguardo alla scelta delle metodologie formative. Ciò nondimeno, si ritiene opportuno evidenziare che il Formatore dovrà comunque apprestare scelte metodologiche e di studio che consentano ai tirocinanti l’acquisizione di: 1) capacità di analisi di atti e documenti; 2) di capacità argomentative e di sintesi, verbali e scritte; 3) tecniche di redazioni atti e di adeguata motivazione nella predisposizione dei provvedimenti; 4) capacità organizzative, sia in appoggio all’affidatario (gestione del ruolo, dell’udienza, del fascicolo), sia individuali, per far fronte ai differenti compiti affidati, nel rispetto di scadenze e priorità. Considerato che si tratta di giovani laureati, il Magistrato Formatore favorirà anche il collegamento fra gli studi teorici del percorso universitario e la futura attività professionale che il tirocinante intenderà intraprendere.

Quanto poi *all’obbligo di coordinamento*, il Magistrato Formatore assicurerà l’assistenza didattica e garantirà il coordinamento con la Scuola della Magistratura, impegnandosi nei termini che seguono:


- 1) *segnalerà* alla struttura decentrata della Scuola i *fabbisogni formativi* dei tirocinanti nonché le questioni tematiche di particolare interesse teorico-pratico affrontate con lo stagista affinché i Formatori decentrati ne tengano conto nell’organizzazione degli incontri;
- 2) *monitorerà* la frequentazione ai corsi indicati dai Formatori decentrati come obbligatori nell’ambito della verifica della diligenza dell’attività prestata dal tirocinante e ne darà espressamente conto nella relazione che egli redigerà all’esito del periodo di formazione ex art. 73 co. 11 DL 69/2013;
- 3) *individuerà* i tirocinanti del primo o del secondo semestre di stage che hanno comunque acquisito competenze professionali adeguate;
- 4) *orienterà* il percorso formativo del tirocinante, consentendo eventualmente il recupero di eventuali iniziative formative delle quali è stata omessa la frequenza;
- 5) *verificherà* se gli stagisti che intendano conseguire il diploma rilasciato dalle SSPL debbano ex art. 73 co. 13 DL 69/2013 superare verifiche intermedie, che saranno appositamente predisposte dalla Formazione.

I Magistrati Formatori, peraltro, prenderanno in considerazione l’opportunità di partecipare all’incontro a loro dedicato e organizzato, con cadenza annuale, dalla struttura territoriale in tema di “*Formazione dei Magistrati Formatori*”.

Atteso, infine, che l'attività di Magistrato Formatore è considerata ai fini della valutazione di professionalità di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché ai fini del conferimento di incarichi semi-direttivi e direttivi, il Consiglio Giudiziario potrà valutare efficacemente, eventualmente anche su segnalazione dei capi degli Uffici o della struttura territoriale della Scuola, l'attività espletata dal tutor in relazione agli obblighi formativi e di coordinamento affidatigli.

#### § 4. - LA FORMAZIONE TEORICO-PRATICA E I CORSI PER IL MAGISTRATO AFFIDATARIO.

Il Magistrato Formatore curerà, come dianzi detto, la formazione *intranea* del tirocinante, sotto la cui guida il tirocinante imparerà ad "assistere" l'Ufficio e coadiuvarlo negli impegni quotidiani, condividendo con l'affidatario lo studio delle cause più complesse e la redazione delle questioni più impegnative, anche al fine di favorire un incremento delle definizioni dei fascicoli, con conseguente aggressione dell'arretrato (cfr. *Delibera CSM del 7 luglio 2016 sulle buone prassi*). Con riferimento al contenuto di siffatto obbligo di formazione, concorrente con quello affidato *ex lege* alla Scuola, mette conto segnalare come lo stesso operi su un piano più strettamente "operativo". Tale obbligo formativo concorrerà infatti con quello, più teorico, che sarà garantito dalla Scuola ai tirocinanti. A tal proposito, i Magistrati Formatori eviteranno ogni sovrapposizione o inutili duplicazioni degli impegni formativi programmati dalla Scuola, mentre i corsi della formazione appositamente dedicati ai tirocinanti dovranno avere funzione *complementare* e di *supporto* alla formazione più strettamente pratica dello stagista. Per garantire tale ultima finalità, nell'ottica di un virtuoso raccordo tra i due piani di formazione ed affinché siano raggiunti livelli sempre più elevati ed omogenei delle metodologie didattiche, la struttura territoriale della scuola si impegnerà ad organizzare, con cadenza annuale, dei *corsi per i Magistrati Formatori*. Il Capo dell'ufficio, diramato l'interpello preventivo per l'acquisizione delle disponibilità da parte dei magistrati a ricoprire l'incarico di affidamento dello stagista, valuterà, quale titolo preferenziale, anche la partecipazione del magistrato al predetto corso di formazione.



#### § 5. - LA FORMAZIONE DEI TIROCINANTI E IL MAGISTRATO REFERENTE DELLA STRUTTURA TERRITORIALE DELLA SCUOLA.

Il responsabile dei tirocinanti della locale struttura territoriale di formazione decentrata, previa collaborazione con il personale amministrativo addetto alla struttura decentrata della Scuola della Magistratura, sarà chiamato a un doppio compito: l'uno di natura *attuativa* della programmazione (semestrale) di formazione del tirocinante predisposta dalla struttura Centrale della Scuola; l'altro, di carattere *esecutivo*, consistente nell'organizzare in sede locale corsi specifici riservati ai tirocinanti e corsi generici (aperti a tutti i magistrati) alla cui frequentazione saranno ammessi anche i tirocinanti. A tal fine il Magistrato Referente della Struttura Territoriale della Scuola sarà tenuto a:

- 1) *compilare* un *registro dei tirocinanti ex art. 73*, contenente l'elenco completo di tutti gli stagisti in corso presso tutti gli uffici giudiziari del distretto, distinguendo fra Uffici e tra funzioni (requirenti e giudicanti), con l'indicazione della data di inizio e di fine tirocinio, il semestre di appartenenza, il nominativo del magistrato formatore e il settore di specializzazione;
- 2) *predisporre*, di concerto con il Presidente della Corte di Appello e il Procuratore Generale, un *programma formativo* semestrale per gruppi omogenei di tirocinanti, tenendo conto delle specificazioni di cui ai paragrafi precedenti, dello stato di avanzamento del tirocinio e dei settori di specializzazione, indicando le attività

formative loro specificatamente dedicate e quelle di formazione decentrata “ordinaria” per loro comunque obbligatorie;

3) *pianificare* un’efficiente programmazione dei corsi specificatamente dedicati ai tirocinanti secondo i precitati modelli organizzativi e metodologici, distinti per *sessioni, moduli e corsi dedicati* (cfr. §3), garantendo l’omogeneità dell’offerta formativa, rivolta a una platea di stagisti che ciclicamente si trova nella medesima fase di apprendimento;

4) *monitorare* le presenze dei tirocinanti ai corsi, distinguendoli in obbligatori e in facoltativi, rendendo poi disponibili tali dati sia per i Magistrati Affidatari affinché ne tengano conto nella relazione conclusiva, sia per il Consiglio Giudiziario;

5) *predisporre* un sistema di rilevazione di gradimento dei partecipanti ai corsi che preveda la compilazione di un breve questionario alla fine degli incontri, finalizzato sia a valutare l’apprezzamento della platea rispetto al relatore ed al tema oggetto di trattazione, sia a formulare eventuali suggerimenti in relazione a bisogni formativi ed a possibili migliorie nell’organizzazione dell’offerta formativa obbligatoria;

6) *relazionarsi* con i Magistrati coordinatori e con i referenti degli Ordini e delle Università, per il tramite dei Capi degli Uffici, per attuare nel modo più efficiente le direttive sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari;

7) *favorire* la formazione dei Magistrati Formatori organizzando, con cadenza annuale, corsi specifici a loro riservati;

8) *notiziare* il Consiglio Giudiziario, con una sintetica relazione annuale, in merito alle attività di cui ai punti che precedono.

#### § 6. – LA COLLABORAZIONE CON IL MAGISTRATO COORDINATORE.

La figura del Magistrato Coordinatore viene istituzionalizzata dalla *Risoluzione CSM, cit.*, al fine della gestione unitaria dei tirocinanti, quale supporto al dirigente dell’ufficio sia per le singole assegnazioni, sia per delineare il modulo organizzativo e valutare i risultati dello stesso. Tale figura consente di gestire i tirocinanti in modo unitario e può essere un raccordo per le varie attività burocratiche. In specie, garantirà che il *progetto formativo* contenga tutti gli elementi necessari a delineare il percorso dello stagista e il suo contenuto con i relativi obblighi, provvedendo eventualmente ad adattarlo in base ai percorsi formativi specifici del tirocinante. Appare importante sottolineare come in tali attività i Magistrati Coordinatori debbano relazionarsi non solo con i vari Magistrati Affidatari (Formatori), ma anche con i Formatori decentrati e se del caso segnalare i *fabbisogni formativi* dei tirocinanti. Il Magistrato Coordinatore potrà operare anche per delega e svolgere i compiti propri dei capi dell’Ufficio.

**§ 7. – LA COLLABORAZIONE CON IL CAPO DELL'UFFICIO.**

L'art. 73, comma 5-bis, cit., prescrive che qualora gli stagisti ammessi risultino anche iscritti alla pratica forense o ad una SSPL, l'attività di formazione è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le SSPL, secondo le modalità individuate dal *Capo dell'ufficio*. Tale riferimento va interpretato, secondo la *Risoluzione SSM, cit.*, nel senso che, essendo il Capo dell'ufficio il soggetto preposto al compimento di tutti gli atti a rilevanza esterna, il raccordo con l'Ordine degli avvocati o con le SSPL deve passare per la sua persona, in sinergia con i responsabili della locale struttura territoriale di formazione decentrata. Il ruolo del dirigente dell'ufficio sarà quindi determinante nel cercare di individuare, nell'ambito dei corsi proposti ai Magistrati dalla formazione decentrata, quelli da indicare ai tirocinanti e a cui far partecipare gli stessi, nonché nell'individuare forme di collaborazione con le locali SSPL e gli ordini circa incontri tematici appositamente dedicati e calibrati per la formazione dei tirocinanti. Il Dirigente dell'ufficio valuta, altresì, l'opportunità che a tali percorsi formativi possano partecipare anche i tirocinanti ex art. 37 legge 111/2011 e i praticanti avvocati di cui al D.M. 58/2016 che frequentano l'ufficio giudiziario. Il Capo dell'ufficio, inoltre, diramato l'interpello preventivo per l'acquisizione delle disponibilità da parte dei magistrati a ricoprire l'incarico di affidamento dello stagista, *valuterà*, quale titolo preferenziale, la partecipazione al corso di "*Formazione dei Magistrati Formatori*", nonché ogni altro elemento rilevante ai fini della valutazione di professionalità di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

Il Capo dell'Ufficio, infine, predisporrà, di regola (e salvo diverse esigenze), il bando di selezione e reclutamento dei tirocinanti con *cadenza periodica*, preferibilmente annuale o comunque semestrale, al fine sia di consentire una programmazione ragionata e omogenea degli incontri di studio, suddivisi per i tre semestri, sia di dare concreta attuazione al disposto di cui all'art. 73, comma 4, *cit.*, ed evitare possibili accavallamenti tra i tirocinanti di nuova nomina a quelli al termine del periodo.

**§ 8. – LA COLLABORAZIONE CON I CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E CON LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI.**

Nell'ambito della programmazione degli incontri dedicati ai tirocinanti, come visto, l'art. 73 co. 5-bis e co. 13, DL 69/2013, richiama la doverosa collaborazione con gli avvocati e con le università. Ciò nondimeno, al di là delle ipotesi in cui la legge formalmente evoca la collaborazione in materia di formazione con le Università e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati, quindi oltre alle prerogative previste normativamente, è proprio con riferimento ai *fabbisogni formativi* che è auspicabile che si creino interessanti interazioni tra i capi degli Uffici Giudiziari e le predette

istituzioni. In questa prospettiva, non è da escludere che alcuni incontri di formazione dei tirocinanti saranno organizzati in collaborazione con le SSPL e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati. Anzi, la collaborazione formativa con le scuole di specializzazione e con gli ordini deve essere implementata in quanto funzionale ad una più intensa attività di studio e di collaborazione nell'intento di delineare la base organizzativa per l'ufficio del giudice. Sul piano metodologico, le recenti esperienze applicative hanno dimostrato l'essenzialità della relazione di collaborazione e coordinamento tra Uffici Giudiziari, Strutture della Scuola della Magistratura ed altre Istituzioni.


Infine, poiché è possibile che taluni stagisti possano essere già abilitati all'esercizio della professione forense, potrà essere utile richiedere al Consiglio dell'Ordine degli avvocati l'accREDITAMENTO dei corsi al fine dell'adempimento degli obblighi deontologici di formazione professionale (c.d. crediti formativi).

I sottoscritti, nelle rispettive qualità e funzioni, approvano il presente documento e ne dispongono la diffusione come contributo di idee, invitando i soggetti firmatari delle presenti Linee-Guida, ad attenersi alle indicazioni per essi rilevanti contenute nel documento medesimo.

IL PROCURATORE GENERALE  
DOTT. SERGIO SOTTANI



IL FORMATORE DECENTRATO  
DOTT. ERNESTO NAPOLILLO



IL PRESIDENTE DELLA CORTE  
DOTT. LUIGI A. CAPELLI

